

Avv. MARIA GIULIA BETTATI
Via Carducci, 3 - 43121 PARMA
Tel. e Fax 0521 712011
e-mail: mariagiulia.bettati@virgilio.it

ORIGINALE

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669-BSI E 700 CPC

Per le insegnanti **Angelina Conetta**, nata a Pietravairano (CE) il 08.02.1964, ivi residente in via Campo di Santo n. 50a C.F. CNTNLN64B48G630Z, **Alessandra Esposito**, nata a Taurianova il 01.08.1970, residente in Castel San Giovanni (PC) via Oberdan n. 5 C.F. SPSSLN70M41L063J, rappresentate e difese dall'avv. Maria Giulia Bettati del foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P), la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.mariagiuliabettati@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliate in Piacenza, via P. Cella n. 11 presso Cisl scuola giuste deleghe a margine del presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege in Bologna, via Guidi Reni n. 4 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

Premesso che:

1) le ricorrenti sono docenti di scuola primaria, entrate in ruolo, la signora Conetta nel 2014 e la signora Esposito nel 2007, ed in servizio, la signora Conetta presso la scuola I.C. S. Giovanni (PC) e la signora Esposito presso l'IC Borgonovo Val Tidone (PC).

2) Le istanti hanno partecipato alla fase "B" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, disciplinato dall'art. 6¹, del C.C.N. I. Mobilità del 8 aprile 2016, la cui

1 Così l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la

La sottoscritta
Alessandra Esposito

nata a TAURIANOVA (RC) 01/08/70
(C.F. SPSSLN70M41L063J),
residente CASTELANGIOVANNI
via Oberdan n. 5,
informata ai sensi dell'art. 4,
3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informata, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarla e
difenderla nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia, di
intimare e fare precetto, di
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire e
di disporre comunque del
diritto in contesa. Elegge
domicilio presso Cisl Scuola in
Piacenza, via P. Cella n. 11/A
acconsentendo al trattamento
dei dati personali che la
riguardano (D.Lgs. 196/03).
Dichiaro altresì di essere stata
reso edotta circa il grado di
complessità dell'incarico che
con la presente conferisco,
nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

Esposito Alessandra

V. PER AUTENTICA

(avv. Maria Giulia Bettati)

mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale;

3) nella domanda presentata le ricorrenti, per riavvicinarsi alle proprie famiglie, hanno chiesto l'assegnazione su posto comune indicando a tal fine le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda (doc. 1 - domanda di trasferimento);

4) tuttavia, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria

sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e

sottoscritt.: COVETTA ANGELO

nato

PIETRAVAIRANO (CE)

(C.F. 8074246404866303)

residente

in

CAMPANO DI SANVO. SO/A

via PIETRAVAIRANO (CE)

n. , informat ai sensi dell'art.

4, 3° comma, del d.lgs. n.

28/2010 della possibilità di

ricorrere al procedimento di

mediazione ivi previsto e dei

benefici fiscali di cui agli artt.

17 e 20 del medesimo decreto,

informat , ai sensi dell'art. 2,

co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.

nella legge 162/14, della

possibilità di ricorrere alla

convenzione di negoziazione

assistita da uno o più avvocati

disciplinata dagli artt. 2 e ss.

del suddetto decreto legge,

delega a rappresentarli e

difenderli nel presente

procedimento l'avv. Maria

Giulia Bettati in ogni sua fase

compresa quella esecutiva ed

in ogni grado e giurisdizione,

nonché nelle eventuali fasi

incidentale e cautelare (anche

in sede di reclamo e di

impugnazione) di riassunzione

e opposizione conferendole

ogni potere di legge, ivi

compresi quelli di chiamare in

causa terzi, di conciliare e di

transigere la lite, di proporre

impugnazione, querela di

falso, di rinunciare agli atti ed

accettare la rinuncia, di

intimare e fare precetto, di

incassare somme e rilasciare

quietanza, di farsi sostituire

di disporre comunque de

diritto in contesa. Eleggo

domicilio

Pietravairano via P. della

passo Cisl suora

acconsentendo al trattament

dei dati personali che

riguardano (D.Lgs. 196/03).

Dichiaro altresì di essere st

res edott circa il grado

complessità dell'incarico c

con la presente conferisc

nonché di avere ricevuto tut

le informazioni utili circa

oneri ipotizzabili dal momen

del conferimento sino a

conclusione dell'incarico.

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)

9)



per l'a.s. 2016/2017, le ricorrenti, pur inserite nell'elenco trasferimenti con i rispettivi punteggi e precisamente la signora Conetta con punteggio 47 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora Esposito con punteggio 94 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto), sono state entrambe assegnate per posto comune all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0015 (Piacenza), ovvero ad A.T. per entrambe nemmeno espresso come preferenza nella domanda di trasferimento.

5) Di contro, altri docenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione inferiori del predetto elenco dei trasferimenti, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalle istanti con maggiore preferenza, e comunque in una sede più vicina rispetto a quella ben più distante comunque assegnata alle ricorrenti (doc. B elenchi);

Nella documentazione prodotta, si sono evidenziate le situazioni più evidenti con riferimento agli ambiti indicati nella domanda delle istanti (doc. 2 estratto elenchi);

6) la circostanza è certamente frutto di numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, come hanno evidenziato le maggiori testate giornalistiche specializzate.


7) L'illogica e illegittima condotta dell'amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che coinvolgono anche le odierne istanti: così, a parità di requisiti (motivi di preferenza e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio quali sono le ricorrenti è stato negato il trasferimento, ed altri con punteggio inferiore hanno ottenuto il trasferimento nella sede preferita.

8) In tal modo il MUIUR ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;

9) la signora Conetta ha inoltrato formale reclamo all'amministrazione competente

primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

⁴ Cfr. O.M. art. 2 n. 241/2016;



mentre (doc. 3) la signora Esposito ha fatto richiesta di tentativo di conciliazione che non ha sortito esito positivo (doc. 4).

10) Hanno quindi impugnato il trasferimento.

Considerata l'estrema urgenza (per cui si ritiene quanto mai necessaria l'emissione inaudita altera parte, di un decreto cautelare), le lavoratrici sono costrette ad adire il giudice competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, medio tempore, un provvedimento che salvaguardi e tuteli i diritti e prerogative delle docenti, costrette dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia

Quanto al fumus boni juris

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 1994 N. 487 - ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Il MIUR non ha fornito alcuna motivazione per la mancata assegnazione delle istanti in una delle sedi indicate tra le preferenze.

Pertanto le istanti non sono state messe in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione non ha permesso a questa difesa di condurre un'indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato ad un esito così esecrabile.

In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se la mancata assegnazione delle lavoratrici in una sede tanto distante sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Pertanto, ad oggi non può non rilevarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, poiché il Ministero ha stilato un

elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato risposta positiva alla propria domanda di trasferimento a discapito delle odierne ricorrenti.

Sta di fatto che dai (pochissimi) atti pubblicati dal M.I.U.R., ed in possesso delle istanti, si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni del lavoratore.

Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare l'istante alla sede spettante è certamente illegittimo.

Valga il vero.

Il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase B", punto sub) 1, afferma che "gli assunti entro l'a.s. 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito se richiesto."

Dunque, **l'assegnazione della sede** è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui le istanti, al pari di tanti colleghi, non hanno potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore. D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzato da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti. Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante è costretta ad *intuire* le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questi giorni stanno affollando il tribolato panorama scolastico.

Da quanto è dato comprendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto secondo il principio di Legge, poiché il MIUR avrebbe applicato un illegittimo sistema logico-matematico. Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno.

A tanto deve aggiungersi, secondo i *rumors* apparsi in Rete⁸, e che eventualmente controparte potrà confermare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata. Infatti, si perdoni l'eccessiva semplificazione, da quanto può empiricamente desumersi, non

sono stati resi disponibili tutti i posti effettivamente liberi, quand'anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, ogni candidato avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS., hanno riscontrato, e denunciato, numerosi ulteriori profili di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, il **mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.**

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie

di posto.

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Scorrendo le preferenze indicate nella domanda, si trovano concorrenti con minor punteggio delle istanti.

Come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cassazione Civ. 18 giugno 2013 n. 15212 sez. lav.)

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria; alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata" (Cons. Stato sez. IV, sent. 18 ottobre 2011 n. 5611).

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato *modus operandi* del MIUR si può anche supporre sia frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

In questa vicenda aleggia il sospetto che il MIUR abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per

l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla *manna dal cielo*, giunta sotto forma della "Buona Scuola", che ogni abuso emenda e redime.

E dunque, se l'Ufficio ha necessità di sorvolare su qualche "trascurabile" dettaglio del posto di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio lavoro, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato "qua e là" nell'intera nazione...

Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il Consiglio di Stato, "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattenderne le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore" – Cons. Stato, sez. VI sent. n. 2489 del 27 aprile 2011).

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

Il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente

preferito dalla docente, sia a dir poco carente di motivazione.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (*cf. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata all'istante, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione!

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione

della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del **Consiglio di Stato** che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. *Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257*).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti delle ricorrenti sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docenti, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni delle ricorrenti.

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'azione amministrativa giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

La mancata legittima assegnazione delle ricorrenti ad una sede di servizio di gran

lunga più vicina rispetto a quella assegnata, le espone all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Ove non intervenga immediata tutela dei diritti irrinunciabili delle ricorrenti, quindi, i pregiudizi alla vita familiare diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili.

Il danno si mostra poi di deflagrante entità se si considera che a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, le docenti sono costrette a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità immediata, e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alle ricorrenti di ricevere il riconoscimento e del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto loro dovuto.

A tale riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lezioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisito e e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (ex multis Cass. Civ sez. lav. n. 14443 del 6 novembre 2000).

Va altresì evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto delle istanti, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza l'effettività di

diritti costituzionalmente garantiti e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per le ricorrenti, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le loro ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Invero, il **Tribunale di Bari** (rel. Mastroianni), con pronuncia cautelare in sede collegiale del 06.10.2011, ha motivato su un caso analogo, circa il *periculum in mora*, nel modo che segue: "...detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il XXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto che è stato documentato ..che l'opzione del mezzo pubblico appaiono oggettivamente inesigibili".

È insomma chiaro che le lavoratrici si trovano innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che le ha viste, "teoricamente", vincitrici.

Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile.

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore,

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso *inaudita altera parte*, considerata la

urgenza del caso, voglia:

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della signora **Conetta Angela** e della signora **Esposito Angela** all'**AMBITO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 0015 (PIACENZA)**, in luogo di quello, rispettivamente per la signora **Conetta** **AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0009**, legittimamente spettante, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e per la signora **Esposito Angela** **AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0011** legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; per l'effetto, dichiarare il diritto della signora **Conetta** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0009**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; per la signora **Esposito** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0011** legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente signora **Conetta** in organico di una delle sedi disponibili nell'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0009**, od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; e ad assegnare la ricorrente **Esposito** in organico di una delle sedi disponibili nell'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0011** od altra sede elencata nelle preferenze

indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale la signora **Conetta** intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0009** o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, e la signora **Esposito** intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0011** o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

-**richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga

l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

-il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;


-i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificato la presente controversia è di valore indeterminabile.

Con osservanza.

Parma, 21 settembre 2016.


(avv. Maria Giulia Bettati)

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati, il numero rilevante degli stessi e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito Istituzionale del MIUR.

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990. n. 106) , inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti.

Il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

Il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). Anche questo stesso Tribunale, in controversie analoghe a quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica

rilevato che

tale forma di notifica continua ad esser utilizzata sistematicamente dal Giudice amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché il Tribunale adito valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati ossia di tutti i candidati che hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Con osservanza.

Parma, 21 settembre 2016

Maria Giulia Bettati
(avv. Maria Giulia Bettati)

